

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 15 del 2 APR. 2026

OGGETTO: Approvazione dello schema di transazione a chiusura del contenzioso tra l'avv. Luca Licciardello e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente davanti la Corte d'Appello di Catania, II Sezione civile, numero di R.G. 528/2025.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRECONCERTAZIONE

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 02/04 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE **LEGALE E CONTENZIOSO**

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Barbara Fal

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Approvazione dello schema di transazione a chiusura del contenzioso tra l'avv. Luca Licciardello e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente davanti la Corte d'Appello di Catania, II Sezione civile, numero di R.G. 528/2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 26 marzo 2026, (**Allegato A**), avente ad oggetto "Approvazione dello schema di transazione a chiusura del contenzioso tra l'avv. Luca Licciardello e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente davanti la Corte d'Appello di Catania, II Sezione civile, numero di R.G. 528/2025", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

"In relazione a quanto in oggetto, su relazione resa dal Direttore Amministrativo in pari data, si rappresenta che con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e art.14 d.lgs. n. 150/2011 (allegato 1), notificato in data 28 maggio 2025, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al numero 2889, l'avv. Luca Licciardello, nato a Catania il 5/7/1970, cod. fisc. LCCLCU70L05C351R, ha adito la Corte d'Appello di Catania, al fine di far accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere la somma di € 29.720,74 (comprensiva del 15% per spese generali e del 4% per Cassa Previdenza Avvocati), oltre interessi, per compensi professionali ancora dovuti e mai corrisposti dall'Ente, in relazione ai seguenti incarichi:

-Incarico di difesa dell'Ente, conferito con deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 536 del 25 settembre 2010, nel ricorso proposto davanti al Tribunale di Catania, Sezione prima civile, recante n. 6511/2010 R.G. dall'Associazione Musicale Artistico Culturale Uzeda, conclusosi con sentenza favorevole all'Ente n.4031/2017 dell'11/9/2017;

-Incarico di difesa dell'Ente, conferito con procura, nel giudizio di appello proposto dalla medesima Associazione davanti alla Corte di Appello di Catania, n. 559/2018 R.G., conclusosi con la sentenza pure favorevole per l'Ente n. 2402/2021 del 07/12/2021.

A conclusione di ciascun incarico con la pubblicazione della relativa sentenza, il predetto professionista ha inoltrato diversi preavvisi di parcella, sollecitando più volte il pagamento delle competenze professionali per le attività di assistenza legale già espletate.

A seguito di verifiche e riscontri contabili, è emerso che per il giudizio di primo grado, con deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 536/2010 sopra richiamata, è stato conferito all'avvocato Luca Licciardello l'incarico di procuratore e difensore dell'Ente facendo riserva di successivo atto deliberativo per il finanziamento delle competenze a favore del predetto professionista, finanziamento a cui si è proceduto con provvedimento del Sovrintendente pro-tempore n. 306 del 16/12/2011, con il quale è stato autorizzato il finanziamento ed il relativo pagamento, a titolo di acconto, della somma di € 2.629,00 oltre IVA, corrispondente ai minimi tabellari, relativa alla sola attività di studio della controversia, giusto preavviso di parcella trasmessa dal predetto professionista in data 13 gennaio 2011. Nulla è stato finanziato per l'attività difensiva svolta dallo stesso nel corso del giudizio.

Per il giudizio di appello, per il quale è stata conferita dall'Ente unicamente la procura alle liti, con provvedimento del Sovrintendente pro-tempore del 29.3.2018, n. 95, è stata impegnata la somma di euro 5.200,00, oltre IVA, somma che risulta non essere stata pagata al professionista.

Ricevuto il ricorso, questo Ente ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con nota del 4.7.2025, prot. n. 3571 (allegato 2), di fornire la sua assistenza, precisando preliminarmente di volere comporre bonariamente la controversia insorta con l'avv. Licciardello e rappresentando, contestualmente, in ordine al quantum delle pretese azionate in giudizio, di ritenere le somme richieste eccessive.

Infatti, dalla lettura del ricorso emerge che il professionista ha chiesto, in relazione al primo grado di giudizio, la somma complessiva di euro 16.062,28, e per il grado di appello, la somma di euro 16.307,46, per un totale di euro 32.369,74, compensi professionali determinati sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014, previsti nella misura media dello scaglione di valore della causa trattata, compreso tra € 52.001 ed € 260.000,00 con gli accessori di legge.

Al predetto totale di euro 32.369,74, è stato detratto l'acconto erogato dall'Ente per il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Catania, pari a euro 2.649,00, pervenendo all'importo finale di € 29.720,74, corrispondente a quello indicato e richiesto dal ricorrente nel ricorso de quo.

Conseguentemente, in un'ottica di chiusura bonaria del contenzioso, considerato che l'avvocato Licciardello ha diligentemente adempiuto alla propria prestazione professionale relativamente agli incarichi sopra descritti, tutti definiti con sentenza favorevole all'Ente e per i quali il predetto professionista aveva già trasmesso i relativi preavvisi di parcella, è stato comunicato, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, con lettera del 4 luglio 2025 prot. n. 3571 (allegato 3), la disponibilità dell'Ente a transigere il giudizio in corso con apposito accordo conciliativo, procedendo all'immediato pagamento a suo favore della somma di euro 5.200,00, corrispondente alla somma già finanziata con provvedimento n. 95/2018 per il giudizio di appello, con l'impegno di procedere al finanziamento della ulteriore somma di € 12.260,37, pari alla metà dell'importo di causa rimanente, da pagare entro il termine di 30 giorni dalla firma dell'accordo (€ 29.720,74 – € 5.200,00 = € 24.520,74, ridotto della metà) oltre a un contributo per le spese legali, non superiore a mille euro.

La proposta sopra illustrata è stata sottoposta all'attenzione del legale di controparte (avv. Andrea Cimenti), il quale ha accettato le predette condizioni, giusta comunicazione trasmessa dall'Avvocatura con lettera dell'8 luglio 2025, introitata il 9 luglio 2025 al protocollo n. 3674/2025 (allegato 4).

Le parti hanno, pertanto chiesto al giudice un rinvio a nuova udienza della causa intrapresa dal legale, al fine di addivenire alla stipula di apposito atto transattivo. Da ultimo, con nota prot. n. 5593, del 16/10/2025 (allegato 5), l'Avvocatura dello Stato ha inviato all'Ente la bozza dell'accordo di transazione, redatto sulla scorta dell'intesa già raggiunta, che si allega alla presente relazione quale parte integrante (allegato B) e le cui condizioni sono così definite:

1. Obbligo dell'avvocato Luca Licciardello a rinunciare per abbandono al procedimento pendente davanti alla Corte di Appello di Catania – II Sezione Civile con numero R.G. 528/2025, ritenendo pienamente soddisfatto dei suoi interessi l'accordo raggiunto;
2. Corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo e, dunque, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, a tacitazione di qualsiasi richiesta formulata e formulabile nei suoi confronti in via giudiziale o extragiudiziale, della somma onnicomprensiva di euro 18.460,37, di cui euro 17.460,37, a titolo di onorari professionali ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, quale contributo per spese legali.

Pertanto, la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 18.656,37 oltre IVA, qualora dovuta, di cui:

- euro 5.200,00 già oggetto di regolare impegno al cap. 106640 sui fondi del provvedimento n. 95 del 29 marzo 2018;
- euro 12.260,37, quale somma onnicomprensiva riconosciuta al ricorrente a titolo di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, da finanziare sul corrente esercizio finanziario;
- euro 1.196,00, a titolo di contributo per le spese legali (di cui € 1.000,00 per onorario, € 150,00 per rimborso forfettario spese ed € 46,00 per C.P.A.), anch'essa da finanziare.

Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa che l'accordo intervenuto con la Controparte presenta margini di convenienza, perché consentirebbe all'Ente non solo di realizzare un risparmio complessivo di € 12.260,37 oltre IVA, ma anche di evitare un alto rischio di soccombenza nel giudizio in corso con conseguente aggravio per spese legali ed interessi moratori, tenuto conto che gli incarichi legali sono stati effettivamente espletati nell'interesse dell'Ente, che si è avvantaggiato dell'attività professionale espletata dal legale.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Al riguardo la Corte dei conti, sezione controllo, in coerenza con un orientamento oramai consolidato, si è espressa affermando che l'elencazione delle ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio".

Al fine, pertanto, di scongiurare il rischio di eventuali ulteriori aggravii di spesa, che potrebbero derivare dalla soccombenza nel giudizio in corso, si propone di procedere all'approvazione di una transazione con l'avvocato Luca Licciardello, nei termini sopra riportati, stante la convenienza per l'Ente, procedendo contestualmente all'impegno di spesa di € 13.456,37 oltre IVA nella misura dovuta, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente. Tanto si doveva";

Considerato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;
- la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 18.656,37 (di cui euro 5.200,00 già finanziato ed euro 13.456,37 da finanziare) su un totale richiesto in giudizio di euro 29.720,74, da maggiorare di interessi moratori e spese legali;
- in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per legittimare ed approvare l'intervenuto accordo transattivo essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.);

Vista la bozza dell'accordo di conciliazione (allegato B), costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta, come sopra quantificata, a chiusura del contenzioso, previo accordo transattivo, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: *"le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente"*.

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2025, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 13.456,37	+ 13.456,37

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, approvato dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 2686/S8 del 5 agosto 2025;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 795/S8 del 13 marzo 2026 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole sull'approvazione dell'accordo transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 04/04/2025, allegato alla presente delibera quale parte integrante

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, lo schema di atto di transazione con l'avv. Luca Licciardello nato a Catania il 5/7/1970, cod. fisc. LCCLCU70L05C351, a chiusura della causa pendente davanti la Corte d'Appello di Catania, II Sezione civile, numero di R.G. 528/2025.
2. Dare atto che con il citato accordo conciliativo giudiziale l'Ente si obbliga a procedere a favore dell'avvocato Luca Licciardello al pagamento della somma complessiva di € 18.656,37 oltre IVA laddove dovuta, di cui euro 17.460,37, quale somma onnicomprensiva riconosciuta al ricorrente a titolo di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, ed euro 1.196,00, a titolo di contributo per le spese legali, comprensivi di accessori di legge, da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa.
3. Dare atto che la predetta somma comprende la somma di € 5.200,00, già oggetto di regolare impegno al cap. 106640 sui fondi del provvedimento n. 95 del 29 marzo 2018 e che, pertanto, la variazione di bilancio da approvare con il presente atto concerne la somma residuale di € 13.456,37.
4. Per l'effetto, al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 13.456,37	+ 13.456,37

5. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente;
6. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Frantino

I componenti:

dr.ssa Daniela Lo Cascio – componente/vicepresidente



prof. Antonio D'Amico – componente





